

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 13 DEL 24/09/2020**

**OGGETTO: DIVIETO VENDITA E ABBANDONO BOTTIGLIE DI VETRO IN
OCCASIONE DELLA SAGRA DEL TOMINO IL 27 SETTEMBRE 2020**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTE

La delibera del Consiglio Comunale n. 166 del 3 ottobre 2017 che promuove lo sviluppo economico e turistico di Rivalta di Torino;

La delibera della Giunta Comunale n. 158 del 15 settembre 2020 "Programmazione XXII Sagra del Tomino - 27 settembre 2020 in collaborazione con le associazioni del territorio. Linee di indirizzo e modalità operative" che prevede per la giornata di domenica 27 settembre 2020 la 32° SAGRA DEL TOMINO negli spazi di Piazza Gerbidi, in collaborazione con le associazioni del territorio e non;

L'ordinanza dirigenziale del Corpo di Polizia Municipale del 24 settembre 2020 di modifica e disciplina della viabilità in occasione della "Sagra del Tomino 2020";

Gli articoli 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 11 del 7 settembre 2020 recante il "Divieto di fumo nei parchi, giardini pubblici, aree verdi e nelle aree esterne adiacenti agli istituti scolastici del territorio del Comune di Rivalta di Torino;

CONSIDERATO CHE

La promozione sul territorio di eventi ricreativi ed in genere di momenti di svago rivolti a tutta la cittadinanza, rappresenta una forma di aggregazione e coesione della comunità locale, che va tutelata e sostenuta;

In occasione della 32esima Sagra del Tomino nella giornata di domenica 27 settembre 2020, è prevista una notevole affluenza di pubblico e che per consentirne lo svolgimento è necessario predisporre tutte le misure atte a garantire l'incolumità dei partecipanti, così come della sicurezza urbana;

In occasione di eventi e manifestazioni con rilevante afflusso di pubblico l'abbandono al suolo di bottiglie di vetro, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, può costituire un fattore di rischio per l'incolumità delle persone, l'ordine e la sicurezza pubblica, in caso di rapida evacuazione delle aree interessate;

Il diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie di vetro all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali va a pregiudicare anche la pulizia e l'igiene del suolo e dell'abitato;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa,

1. Durante lo svolgimento degli eventi previsti nell'ambito della 32esima Sagra del Tomino, in Piazza Gerbidi e nelle vie limitrofe, interessate dalla manifestazione in Rivalta di Torino, nella giornata di domenica 27 settembre 2020, il divieto di:
 - a. somministrazione, vendita per asporto e cessione a qualsiasi titolo da parte di chiunque, di bevande in contenitori di vetro, anche ove erogate da distributori automatici, al di fuori dei locali interessati alla manifestazione;
 - b. consumo in luogo pubblico, detenzione di bottiglie di vetro e loro abbandono fuori dai locali interessati alla manifestazione, siti in Piazza Gerbidi e nelle aree interessate dalla manifestazione e fuori dagli appositi contenitori;
2. agli esercenti delle attività di somministrazione di bevande di esporre all'ingresso dei locali, in posizione ben visibile, un avviso di adeguate dimensioni recante l'informativa agli utenti dei divieti disposti dal presente provvedimento;
3. il divieto di cui al punto 1. non opera nel caso la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione del suolo pubblico

AVVERTE

1. Che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza si procederà a termini di legge;
2. Che fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'articolo 7

bis, commi 1 e 1bis, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e la possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

3. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale;
4. Che la Polizia locale e le Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

INFORMA

1. Che al di fuori dei locali e strutture nelle aree oggetto della manifestazione resta consentita la somministrazione di bevande in contenitori di plastica compostabile, carta o analoghi contenitori;
2. Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro 30 giorni al Prefetto per motivi di legittimità e di merito, ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
3. Che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Miretti, Dirigente Servizio Affari Generali, Legali e Servizi alla persona.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, al Comando della Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Orbassano, all'ACARC, alle Associazioni Famiglia Rivaltese, Pro Loco e pubblicato sul sito istituzionale della Città e all'Albo pretorio della Città di Rivalta di Torino.

Il Sindaco
Nicola de Ruggiero
f.to digitalmente